



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



Oggetto: Graduatoria fruizione permessi per motivi di studio – anno 2025

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il C.C.N.L. 2006-08 comparto Università, ed in particolare l'art. 32;
- VISTA** la legge 300/1970, ed in particolare l'art.10;
- VISTO** il Regolamento per la concessione al personale tecnico-Amministrativo di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, emanato con D.D. n. 911/2012 del 23.10.2012, ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- VISTO** l'art. 2, comma 2, dello stesso Regolamento;
- ATTESO CHE** per l'anno 2025, potrà beneficiare dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, un numero massimo di 11 dipendenti;
- TENUTO CONTO** dell'istruttoria effettuata dal Servizio Gestione presenze, Welfare aziendale e Rapporti con le OO.SS..

DECRETA

- ART. 1 Essendo pervenuto un numero superiore di domande, rispetto al numero dei candidati ammissibili, è approvata la seguente graduatoria del personale tecnico amministrativo, in possesso dei requisiti necessari, che ha prodotto l'istanza di concessione per l'anno 2025:

Posizione	Matricola	Esito
1	13156	Accolta
2	15709	Accolta
3	14255	Accolta
4	13732	Accolta
5	77378	Accolta
6	61277	Accolta
7	13429	Accolta
8	59144	Accolta
9	66665	Accolta
10	14030	Accolta
11	76977	Accolta
12	13525	Non accolta
13	13650	Non accolta
14	53805	Non accolta
15	74031	Non accolta
16	76272	Non accolta

- ART. 2 Il personale elencato in tabella al punto 1, nelle prime undici posizioni, avendo i requisiti richiesti dal "Regolamento per la concessione al personale Tecnico-Amministrativo di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio", è autorizzato ad usufruire dei permessi studio per l'anno 2025, secondo quanto disciplinato dal suddetto regolamento, nella misura di 150 ore, rideterminate in base al numero di mesi di servizio da prestare nell'anno di riferimento, nel caso in cui si tratti di dipendenti a tempo determinato.

**Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro**



Sandro Spataro
12.02.2025
11:11:50
GMT+02:00